



**COMUNE DI PETRIOLO**  
Provincia di Macerata

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 15**

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
N. 6 DEL 10-04-2021**

**Ufficio: VIGILI URBANI**

**Oggetto: PROROGA VALIDITA' ORDINANZA N° 3 DEL 09/03/2021 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN CENTRO STORICO PER ALLESTIMENTO CANTIERE EDILE POST-SISMA 2016 VIA M.MARTELLO/P.ZZA SAN MARTINO.**

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di aprile, il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile DE ANGELIS STEFANO

**Considerato** che alla data odierna non sono ancora terminati i lavori di ristrutturazione post-sisma 2016 presso immobile di privata abitazione, per i quali veniva richiesta in data 22/02/2021 dall'impresa edile Contigiani Sandro occupazione di suolo pubblico;

**Ritenuto** necessario prorogare la disciplina della circolazione veicolare in modo da garantire l'indispensabile sicurezza dell'impresa esecutrice dei lavori e degli utenti della strada;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvati con Decreto Legislativo n. 285/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione;

**ORDINA**

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate:

- a far data 11/04/21 compreso e fino al termine dei lavori, la proroga dell'inversione del senso unico alternato di circolazione all'interno del centro storico del Comune di Petriolo, con ingresso ed uscita, lato torrione, regolamentato a vista esclusivamente per i residenti/domiciliati nel centro storico e mezzi di soccorso.

**DISPONE**

- l'apposizione di idonea segnaletica stradale coerentemente con la presente Ordinanza, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il controllo, la verifica, il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica;
- la copertura e l'oscuramento della eventuale segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mogliano;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e loro successive modifiche, gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte.

#### AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del Nuovo Codice della Strada e delle vigenti norme in materia;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque ha interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Inoltre in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dall'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92;
- che a norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
DOTT. STEFANO DE ANGELIS